

**ENERGIA: Impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili - Procedimento di verifica sull'impianto in questione ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 - Riscontro di violazioni rilevanti - Nuova conformazione dell'impianto causata da diversi furti - Decadenza dal diritto alla percezione delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 - Legittimità - Principio di autoresponsabilità - Dimostrazione della sussistenza e permanenza delle condizioni che consentono l'ammissione agli incentivi - Necessità.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 30 giugno 2023, n. 11005**

*“[...] Le contestazioni mosse dalla ricorrente a tale rilievo – con le quali la stessa allega che la nuova conformazione impianto deriverebbe dai diversi furti dalla stessa subiti – non sono idonee a scalfire la legittimità della disposta decadenza, dovendosi sul punto, ribadire che è onere dell'istante, in applicazione del principio di autoresponsabilità vigente in subiecta materia, fornire al Gestore la dimostrazione della sussistenza e permanenza delle condizioni che consentono l'ammissione agli incentivi, ricadendo sullo stesso eventuali carenze o difformità incidenti sul perfezionamento della fattispecie agevolativa, al di là della buona fede e dello stato soggettivo del richiedente relativo all'incolpevole affidamento (in tal senso, tra le tante, sent. di questa Sezione n. 6540/2023).*

*L'accertata (ed incontestata) diversa configurazione dell'impianto rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda incentivante costituisce, di per sé, circostanza ostativa all'ammissione ai benefici per cui è causa, e ciò indipendentemente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, che peraltro non risultano essere state tempestivamente comunicate al GSE, secondo quanto avrebbe richiesto l'assolvimento del citato onere [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame, notificato il 3 gennaio 2017 e depositato il 30 gennaio successivo, la società Ens Solar Four a r.l. in Liquidazione ha chiesto l'annullamento del provvedimento, dettagliatamente indicato in epigrafe, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d'ora innanzi solo GSE o Gestore) ha disposto la decadenza dal diritto alla percezione delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 previste per gli impianti ricadenti nella tipologia “altro impianto fotovoltaico”, nonché dal

premio del 10% di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del Decreto per l'utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo, in relazione all'impianto fotovoltaico, denominato "Covelli" di potenza pari a 996,60 kW, ubicato in c.da Chiavicella nel Comune di Cerignola (FG), identificato con il numero n. 616766, di cui la stessa è soggetto responsabile.

2. Premette in fatto che, dopo la decisione di sospendere l'efficacia delle convenzioni in essere con la società, adottata dal GSE a seguito di un'indagine penale coinvolgente più società e alcuni loro esponenti per l'ottenimento indebito di contributi pubblici (decisione impugnata con un distinto ricorso innanzi questo TAR, pendente all'epoca dei presenti fatti), il GSE avviava un procedimento di verifica sull'impianto in questione ai sensi dell'art. 42 d.lgs. n. 28/2011, effettuando un sopralluogo presso il sito, con invito alla società a produrre chiarimenti.

La ricorrente forniva in riscontro le precisazioni richieste. Tuttavia il GSE adottava il provvedimento conclusivo di decadenza dagli incentivi, avendo riscontrato le violazioni rilevanti "di cui all'Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014: lettera a): "insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi; lettera n): "utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati" in relazione: i) alla configurazione dell'impianto; ii) alla modificazione del numero dei bus-bar delle celle di alcuni moduli; iii) alla differente tipologia di junction-box impiegata; iv) alla data di produzione di alcuni moduli, che sarebbe antecedente alle certificazioni.

3. Con un unico articolato motivo di ricorso, per «*violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del DM 14 gennaio 2014 e del DM 6 agosto 2010. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione*», parte ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dal GSE non vi sarebbe alcuna discrepanza tra il contenuto delle certificazioni dei moduli - che nulla avrebbero specificato sul numero di *bus-bar* impiegati nelle celle (due o tre) - e quanto rilevato in sede di verifica; inoltre, le *junction box* - che il GSE avrebbe riscontrato di una marca diversa rispetto a quella prevista nella certificazione originale - risponderebbero in ogni caso ai requisiti previsti dagli standard CEI EN 61215 e 61730. Ad avviso della parte, le difformità riscontrate avrebbero dovuto portare il GSE a verificarne in concreto l'effettiva rilevanza ai fini dell'accesso agli incentivi. Inoltre, con riferimento alla configurazione dell'impianto, i dati comunicati non evidenzierebbero alcuna incongruenza, riflettendo semplicemente le modifiche nella configurazione dell'impianto resesi necessarie negli anni per far fronte ai ripetuti danneggiamenti ed eventi furtivi che avrebbero interessato il sito. Con riferimento, infine, all'eccezione di inapplicabilità del certificato n. 11-PPV0000053/01-W01-TIC, datato 14 gennaio 2014, ai moduli di marca Azimut, gli stessi sarebbero stati prodotti in un momento precedente (come risulterebbe dalle fatture d'acquisto trasmesse dalla Società) e risulterebbero, comunque, debitamente

certificati almeno dal 2011. La sanzione della decadenza sarebbe, sotto altro profilo, irragionevole e sproporzionata e, in via subordinata, avrebbe dovuto essere applicata in via “parziale”, parametrandola alle incongruenze rilevate in sede di verifica; anche qualora taluni moduli costituenti l’impianto non potessero considerarsi rispondenti ai criteri richiesti per l’accesso agli incentivi, la decadenza non potrebbe legittimamente colpire l’intero impianto, bensì la sola la quota percentuale del corrispettivo tariffario corrispondente all’energia prodotta dai moduli ritenuti “difforni”.

4. Con memoria di costituzione, il GSE ha argomentato per il rigetto delle doglianze di parte.

5. In vista della trattazione del merito, il GSE ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., rappresentando di aver disposto in favore della ricorrente il riconoscimento della tariffa incentivante decurtata del 10%, giusta nota prot. GSE/P20210021166 del 5 agosto 2021, pure prodotta in atti. Tale circostanza determinerebbe, secondo la difesa resistente, il sopravvenuto difetto di interesse per il presente giudizio, non avendo la società impugnato il nuovo provvedimento di riammissione alla tariffazione decurtata, sostitutivo della precedente decadenza.

6. Con una breve replica, la società ha invece insistito per l’accoglimento del gravame, in ragione dell’interesse attuale e concreto alla decisione ai fini dell’ammissione senza decurtazioni agli incentivi originariamente riconosciuti.

7. Alla pubblica udienza del 31 maggio 2023, la causa è passata in decisione sulla base degli scritti.

8. Visto l’interesse manifestato dalla ricorrente alla prosecuzione del giudizio, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccepite improcedibilità del ricorso, essendo lo stesso in ogni caso infondato.

8.1. Devono essere in primo luogo essere disattese le doglianze inerenti l’argomento della motivazione fondato sulla rilevata incongruenza documentale a proposito della configurazione dell’impianto.

Da quanto rappresentato dalla ricorrente nella nota presentata in risposta alle contestazioni del GSE, in data 15 giugno 2016 risulta, infatti che l’impianto, all’atto della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti, era costituito da 4.399 moduli per una potenza complessiva pari a 1.014,77 kW, e pertanto con una configurazione diversa da quella dichiarata all’atto di presentazione dell’istanza di incentivazione (prot. GSE/FTVA20111289477 del 14 luglio 2011), nella quale veniva rappresentato un impianto costituito da 4.320 moduli per una potenza totale pari a 996,60 kW, peraltro ulteriormente diversa da quella risultante dalla documentazione esibita dalla ricorrente nel corso del sopralluogo sull’impianto, dalla quale lo stesso risultava costituito da 4.300 moduli fotovoltaici per una potenza complessivamente pari a 993,39 kW.

Le contestazioni mosse dalla ricorrente a tale rilievo – con le quali la stessa allega che la nuova conformazione impianto deriverebbe dai diversi furti dalla stessa subiti – non sono idonee a scalfire la legittimità della disposta decadenza, dovendosi sul punto, ribadire che è onere dell’istante, in applicazione del principio di autoresponsabilità vigente *in subiecta materia*, fornire al Gestore la

dimostrazione della sussistenza e permanenza delle condizioni che consentono l'ammissione agli incentivi, ricadendo sullo stesso eventuali carenze o difformità incidenti sul perfezionamento della fattispecie agevolativa, al di là della buona fede e dello stato soggettivo del richiedente relativo all'incolpevole affidamento (in tal senso, tra le tante, sent. di questa Sezione n. 6540/2023).

L'accertata (ed incontestata) diversa configurazione dell'impianto rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda incentivante costituisce, di per sé, circostanza ostativa all'ammissione ai benefici per cui è causa, e ciò indipendentemente dalle circostanze allegare dalla ricorrente, che peraltro non risultano essere state tempestivamente comunicate al GSE, secondo quanto avrebbe richiesto l'assolvimento del citato onere.

8.2. Con riferimento agli ulteriori argomenti posti dal GSE a fondamento dell'impugnata decadenza (inerenti la modificazione del numero dei *bus-bar* delle celle e alla differenza di produttore e modello della *junction-box*) devono essere qui richiamati, anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a., i numerosi precedenti della Sezione (sent. n. 8710, 8714, 8701, 8697 e 8679 del 2023 e n. 11650/2022), nel cui ambito è stato affermato che:

- «*i motivi ostativi posti alla base del provvedimento di decadenza (afferenti, in particolare, alla modificazione del numero dei bus-bar delle celle e alla differenza di produttore e modello della junction-box) devono ritenersi sufficienti ad integrare la violazione rilevante contestata nella specie dal GSE, atteso che, impedendo di fatto l'accertamento della conformità dei moduli alla normativa tecnica espressamente richiesta dal DM 2010 ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante, hanno comportato che il GSE non potesse ritenere sussistenti "i requisiti per la qualificazione dell'impianto, l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi"»;*

- «*È noto che per l'accesso agli incentivi, i vari Conti Energia impongono, quali requisiti indispensabili, il possesso da parte dei componenti dell'impianto di determinate caratteristiche tecniche attestate da Enti certificatori abilitati. In particolare, l'allegato 1 al DM 6 agosto 2010 richiede l'osservanza delle condizioni prescritte nelle norme CEI EN 50380 e CEI EN 61215, sulla cui perfetta conformità deve appunto vigilare il GSE in sede di verifica»;*

- «*Nel caso in esame, il GSE ha rilevato delle difformità in sede di sopralluogo, che hanno escluso ex se la sussistenza delle condizioni tecniche richieste, giustificando la misura della disposta decadenza integrale dal beneficio»;*

- «*In tale prospettiva, non può quindi accogliersi nemmeno la tesi di una decadenza parziale dell'impianto - profilo di doglianza divenuto di fatto improcedibile in ragione del successivo provvedimento di ammissione alla tariffa decurtata».*

8.3. La natura plurimotivata dell'atto impugnato rende superfluo l'esame delle ulteriori critiche mosse avverso l'ulteriore, diversa e indipendente motivazione a base del provvedimento gravato, vertente sulla

rilevata nuova configurazione comunicata dalla Società nelle note del 15 giugno 2016, riportata nella Tabella 4, che non include i moduli di marca “Azimut” e modello “AZM606/230P”, rilevati durante il sopralluogo e riportati nel relativo verbale, tenuto conto che, «*anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice*» (in termini, tra le tante, da ultimo sent. di questa sezione n. 8831/2023 e i numerosi precedenti ivi citati).

9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, essendo infondate le doglianze con gli stessi veicolate avverso i provvedimenti impugnati.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del GSE, tenuto anche conto della serialità del contenzioso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore

Fabio Belfiori, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Emanuela Traina**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**